REGOLAMENTO (CEE) N. 4147/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Comitato misto CEE-Norvegia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di semplificare ulteriormente la documentazione per la prova dell'origine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea; in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (¹) è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 2/87 che completa e modifica tale protocollo;

considerando che occorre applicare nella Comunità tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 2/87 del Comitato misto CEE-Norvegia è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio Il Presidente B. HAARDER